

STATUTO
DELLA “FONDAZIONE
TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
DI CREMONA”



TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Attività strumentali
- Art. 4 - Concorso alla Fondazione
- Art. 5 - Sostenitori

TITOLO II: PATRIMONIO E GESTIONE

- Art. 6 - Patrimonio
- Art. 7 - Entrate
- Art. 8 - Criteri di gestione

TITOLO III: ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I: Organi

- Art. 9 - Organi della Fondazione
- Art. 10 - Ineleggibilità

CAPO II: Presidenza

- Art. 11 - Presidente
- Art. 12 - Vice Presidente

CAPO III: Assemblea dei Fondatori

- Art. 13 - Composizione
- Art. 14 - Durata in carica
- Art. 15 - Competenze e funzioni
- Art. 16 - Modalità di funzionamento
- Art. 17 - Decadenza

CAPO IV: Consiglio di Amministrazione

- Art. 18 - Composizione
- Art. 19 - Durata in carica
- Art. 20 - Competenze e funzioni
- Art. 21 - Modalità di funzionamento
- Art. 22 - Incompatibilità e decadenza

CAPO V: Sovrintendente

Art. 23 - Sovrintendente

CAPO VI: Collegio dei Revisori

Art. 24 - Composizione

Art. 25 - Durata in carica

Art. 26 - Funzionamento e competenze

Art. 27 - Incompatibilità e decadenza

CAPO VII: Assemblea dei Sostenitori

Art. 28 - Composizione

Art. 29 - Competenze e funzioni

Art. 30 - Modalità di funzionamento

TITOLO IV: BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 31 - Bilancio e contabilità

TITOLO V: ALTRE NORME

Art. 32 - Libro verbali

Art. 33 - Estinzione

Art. 34 - Disposizioni residuali

Art. 35 - Norma transitoria

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita una Fondazione sotto la denominazione “Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona”, denominata, anche in forma abbreviata “Fondazione Teatro Ponchielli”.

2. La Fondazione ha sede legale in Cremona, C.so Vittorio Emanuele, 52. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Cremona, in Italia o all'estero.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

4. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Scopi

1. La Fondazione persegue finalità di promozione e sviluppo di tutte le attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale ed, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.

2. La Fondazione si propone di:

- a) concorrere a promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona;
- b) gestire il Teatro “Amilcare Ponchielli”, gli eventuali altri Teatri e luoghi di spettacolo in genere ad essa affidati, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
- c) realizzare iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali;
- d) svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività accessoria o complementare necessaria alla realizzazione delle iniziative artistiche e culturali;
- e) realizzare attività artistiche e culturali, anche in sedi diverse dalla propria, nel territorio provinciale ovvero nazionale ed anche all'estero, nell'ambito delle proprie finalità;
- f) creare rapporti e collaborazioni con organismi di produzione o diffusione di musica, di teatro e di spettacolo;

- g) creare rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento e alla cultura musicale e artistica, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità;
- h) instaurare, anche nell'ambito di organismi di coordinamento esistenti e futuri, rapporti con istituzioni pubbliche e private al fine di promuovere forme di collaborazione fra istituzioni teatrali e culturali della provincia di Cremona o a livello extra-provinciale;
- i) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del settore teatrale e musicale, anche al fine di valorizzare artisti e tecnici;
- j) incentivare la ricerca nel settore teatrale e musicale;
- k) promuovere convegni nazionali e internazionali e ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale e artistica e al confronto culturale, quali incontri, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni all'interno del Teatro "A. Ponchielli" o in altro luogo;
- l) produrre e pubblicare materiali e sussidi didattici, di studio e illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi riguardanti le attività artistiche e musicali.

Art. 3 **Attività strumentali**

1. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Può consentire a concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali alla sua attività.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

3. La Fondazione può, inoltre, svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

4. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

5. La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali, anche di natura commerciale, ovvero costituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 4

Concorso alla Fondazione

1. Il Comune di Cremona costituisce la Fondazione e assume la qualifica di Fondatore. La Provincia di Cremona, con la propria adesione, assume, di diritto, la qualifica di Fondatore.

2. Può divenire Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente, anche se privo di personalità giuridica. La qualifica di Fondatore può, altresì, essere attribuita anche ad Associazioni di Enti, Imprese, Associazioni di Imprese che, cumulativamente, concorrano al patrimonio e versino i contributi previsti, come da regolamento, e designino un unico rappresentante nell'ambito dell'Assemblea dei Fondatori. Il Fondatore deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) venga presentato da un Fondatore;
- b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo minimo non inferiore alla percentuale del patrimonio indicata in apposito regolamento dall'Assemblea dei Fondatori;
- c) si impegni ad apportare, per un periodo di almeno tre anni, un contributo finanziario annuale per le attività e le spese di gestione della Fondazione stabilito nel regolamento di cui al punto precedente.

3. La qualifica di Fondatore è attribuita con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Fondatori in cui deve constare il voto favorevole del Presidente.

4. La qualifica di Fondatore si perde al venir meno del sostegno finanziario annuale erogato all'ente.

Art. 5

Sostenitori

1. Assumono per un esercizio la qualifica di Sostenitori tutti i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche od enti, anche se privi di personalità giuridica, diversi dai Fondatori, che si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione in misura non inferiore all'importo e secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea dei Fondatori.

TITOLO II PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal Comune di Cremona e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
 - a) apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o dai Sostenitori successivamente alla costituzione;
 - b) lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
 - c) avanzi di gestione che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, siano portati a patrimonio.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Art. 7 Entrate

1. La Fondazione svolge la propria attività con:
 - a) i redditi del patrimonio;
 - b) i contributi di Fondatori e Sostenitori;
 - c) i contributi dello Stato e del Comune di Cremona, nonché della Regione Lombardia, della Provincia di Cremona o di altri enti pubblici nazionali, dell'Unione Europea e di altri enti internazionali;
 - d) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
 - e) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
 - f) i proventi dalla gestione delle attività istituzionali;
 - g) le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;
 - h) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.

Art. 8
Criteri di gestione

1. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.

2. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

3. La Fondazione promuove la redazione di un documento di programmazione delle attività culturali e artistiche, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, da aggiornare annualmente. Il programma deve essere definito in maniera organica, con caratteristiche di continuità e particolare attenzione alla qualità della attività di produzione e di ospitalità.

4. La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

5. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

TITOLO III
ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I
Organi

Art. 9
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea dei Fondatori;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Sovrintendente;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) l'Assemblea dei Sostenitori.

Art. 10
Ineleggibilità

1. Non possono far parte dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea dei Sostenitori della Fondazione le persone che:
 1. si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
 2. hanno subito, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni o integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 3. hanno subito, con sentenza definitiva, condanne a reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile, ovvero sono stati condannati, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 4. sono dipendenti in servizio della Fondazione o sono legate alla stessa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

CAPO II
Presidenza

Art. 11
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Cremona.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori, con i Sostenitori e con i terzi.
4. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Sostenitori e di ogni altro Comitato, Assemblea o Commissione.

Art. 12
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

CAPO III
Assemblea dei Fondatori

Art. 13
Composizione

1. L'Assemblea dei Fondatori è l'organo di indirizzo della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Fondatori è composta da un numero minimo di quattro membri così definito:

- a) il Sindaco del Comune di Cremona;
- b) tre membri eletti dal Consiglio Comunale di Cremona, tra i propri membri, di cui uno espressione della minoranza.

3. Con l'adesione della Provincia di Cremona, il Presidente della Provincia di Cremona, o persona da lui delegata, è membro di diritto dell'Assemblea.

4. Qualora venga riconosciuta la qualifica di Fondatore o di Sostenitore ad altri soggetti, diversi dal Comune e dalla Provincia di Cremona, l'Assemblea dei Fondatori si compone anche di:

- a) ciascuno degli altri Fondatori o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, ovvero persone da loro delegate;
- b) un membro nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.

Art. 14

Durata in carica

1. Il Sindaco di Cremona e il Presidente della Provincia di Cremona durano in carica fino alla scadenza del relativo mandato amministrativo; i membri eletti dal Comune di Cremona fino alla scadenza del relativo Consiglio Comunale. Gli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita di tale qualifica. Il rappresentante dei Sostenitori è rinnovato annualmente.

2. Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito, su designazione del Fondatore che ha nominato il membro cessato.

3. I membri eletti dal Consiglio Comunale di Cremona possono essere revocati, su delibera del Consiglio stesso; i membri delegati dai rappresentanti legali dei Fondatori possono essere revocati dagli stessi.

Art. 15

Competenze e funzioni

1. L'Assemblea dei Fondatori esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce, in apposito regolamento, i criteri e le modalità di contribuzione per l'acquisizione della qualità di Fondatore o di Sostenitore;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione;
- c) definisce l'ammontare annuo del contributo minimo per ottenere la qualifica di Sostenitore;
- d) elegge i componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività istituzionali della Fondazione;
- f) revoca i membri eletti nel Consiglio di Amministrazione ed esercita le eventuali azioni di responsabilità;

- g) nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- h) definisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- i) approva il bilancio preventivo annuale;
- j) approva il bilancio di esercizio consuntivo annuale della Fondazione e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- k) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi statali, il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente;
- l) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli aggiornamenti annuali del documento di programmazione;
- m) approva le modifiche statutarie;
- n) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- o) dichiara la decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente Statuto;
- p) delibera la costituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione;
- q) delibera, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o la partecipazione in Comitati per celebrazioni, ricorrenze, eventi e altre manifestazioni;
- r) nomina i membri dei Comitati e delle Commissioni;
- s) delibera gli onorari del Collegio dei Revisori e la copertura assicurativa a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con relativo onere a carico della Fondazione;
- t) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito a regolamenti interni o relativi alle attività della Fondazione;
- u) delibera la costituzione o la partecipazione a società di capitali o enti a responsabilità limitata, che svolgano, in via strumentale, attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 16

Modalità di funzionamento

1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei Fondatori, dei Revisori, dei Consiglieri e del Sovrintendente.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare cinque giorni prima della riunione, a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni Consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

6. I Fondatori, in caso di impedimento personale, possono farsi rappresentare in Assemblea da chi può farne le veci. In questo caso, il rappresentante non può presentare più di una delega.

7. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le proposte di modificazione statutarie e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

9. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvo quelle riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione che possono essere assunte con voto segreto, su richiesta di uno dei componenti l'Assemblea dei Fondatori.

10. Le deliberazioni riguardanti l'approvazione o le modifiche del bilancio preventivo e del documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione e le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie e di scioglimento devono constare del parere favorevole del Presidente.

11. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri dell'Assemblea dei Fondatori che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

12. Alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Sovrintendente.

13. Le cariche dell'Assemblea dei Fondatori sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti l'Assemblea dei Fondatori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Decadenza

1. L'Assemblea dei Fondatori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;

- b) rappresentino Fondatori o Sostenitori che siano inadempienti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e regolamenti approvati dall'Assemblea dei Fondatori relativi a contribuzioni o conferimenti;
- c) rappresentino Fondatori o Sostenitori soggetti in fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
- d) rappresentino Fondatori o Sostenitori soggetti a scioglimento, liquidazione o dichiarati estinti.

CAPO IV **Consiglio di Amministrazione**

Art. 18 **Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.

2. È composto da cinque membri, su delibera dell'Assemblea dei Fondatori. Ne fanno parte:

- a) il Presidente - membro di diritto;
- b) un membro designato dal Sindaco di Cremona;
- c) 3 membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni o enti simili ovvero di comprovata qualificazione professionale ed esperienze significative in ambito gestionale - amministrativo - culturale.

Art. 19 **Durata in carica**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, ad eccezione del Presidente, che decade allo scadere del proprio mandato amministrativo, e del membro designato dal Sindaco di Cremona, che rimane in carica fino alla nuova designazione.

2. I membri non di diritto che, per qualsiasi causa, cessano in anticipo dalla carica sono sostituiti con delibera dell'Assemblea dei Fondatori.

3. Il nuovo componente, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. I componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 20

Competenze e funzioni

1. Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - a) nominare, tra i propri membri, il Vicepresidente;
 - b) nominare il Sovrintendente e definire il suo compenso;
 - c) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
 - d) nominare il Direttore Artistico Musicale ed eventuali consulenti artistici o tecnici, definendone le funzioni e i compensi;
 - e) predisporre, d'intesa con il Sovrintendente, la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
 - f) predisporre la proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - g) predisporre la proposta di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - h) definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione;
 - i) amministrare il patrimonio della Fondazione, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei Fondatori;
 - j) proporre all'Assemblea dei Fondatori la costituzione di Commissioni o Comitati;
 - k) proporre all'Assemblea dei Fondatori regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
 - l) esercitare i diritti derivanti alla Fondazione dalla costituzione o partecipazione in società strumentali;
 - m) dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Sovrintendente, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.

Art. 21

Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni mese e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e del Sovrintendente.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Sovrintendente della Fondazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato prima della scadenza dall'Assemblea dei Fondatori, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori o quando ricorra una giusta causa.

9. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea copertura assicurativa a carico della Fondazione.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea dei Fondatori e gli Amministratori degli Enti Pubblici che partecipano alla Fondazione quali Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;
- b) non siano intervenuti alle sedute degli organi della Fondazione per due volte consecutive senza giustificazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dall'Assemblea dei Fondatori, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.

CAPO V **Sovrintendente**

Art. 23 **Sovrintendente**

1. Il Sovrintendente è scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo dell'organizzazione teatrale.

2. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore ad un triennio, salvo revoca, su delibera motivata del medesimo Consiglio. Può essere riconfermato.

3. Funzioni del Sovrintendente sono:

- a) predisporre, nel rispetto dei programmi approvati, il progetto artistico;
- b) dirigere e coordinare in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
- c) svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- f) collaborare con il Consiglio di Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- g) collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- h) collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- i) curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

4. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro Comitato, Commissione o Assemblea esprimendo parere.

5. Il Sovrintendente, per la predisposizione del programma musicale, si avvale del Direttore Artistico Musicale, che è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni musicali sotto il profilo artistico. Il Direttore Artistico Musicale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente.

CAPO VI
Collegio dei Revisori

Art. 24
Composizione

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Art. 25
Durata in carica

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

Art. 26
Funzionamento e competenze

1. Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
4. Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.
5. I Revisori effettivi assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e possono, altresì, assistere a quelle degli altri Organi, Comitati o Commissioni.

6. Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali.

Art. 27

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità, ivi compresa quella espressa nel comma precedente;
- b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio, dell'Assemblea dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per due volte consecutive senza giustificazione;
- c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

CAPO VII

Assemblea dei Sostenitori

Art. 28

Composizione

1. L'Assemblea dei Sostenitori è l'organo di espressione consultiva e propositiva dei Sostenitori.

2. Membri dell'Assemblea sono tutti i Sostenitori, o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, o persone delegate dagli stessi.

3. Non possono partecipare all'Assemblea i Sostenitori non in regola con i versamenti dei contributi finanziari o in fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Art. 29

Competenze e funzioni

1. L'Assemblea dei Sostenitori esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime parere consultivo sui programmi annuali della Fondazione ed, in particolare, sul documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e sui suoi aggiornamenti annuali;
- b) esprime parere consultivo su ogni altra materia ad essa sottoposta;
- c) propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;
- d) elegge, ogni esercizio, un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Fondatori.

Art. 30 **Modalità di funzionamento**

1. L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio dei Sostenitori ovvero pubblicati sui quotidiani locali più diffusi nella Provincia di Cremona e, per conoscenza, ai Fondatori, ai Consiglieri e al Sovrintendente.

4. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. All'Assemblea dei Sostenitori partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Sovrintendente, senza diritto di voto; possono partecipare i membri dell'Assemblea dei Fondatori e del Collegio dei Revisori.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV **BILANCIO E CONTABILITA'**

Art. 31 **Bilancio e contabilità**

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto sulla gestione e dalla Nota integrativa, salvo diverse disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione annuale sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale da trasmettere, entro il medesimo termine, al Collegio dei Revisori.

4. La proposta di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere trasmessa all'Assemblea dei Fondatori entro i successivi quindici giorni e deve essere sottoposta ad approvazione entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

5. Entro il mese di ottobre, il Consiglio di Amministrazione predispone la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, entro il termine dell'esercizio.

6. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.

TITOLO V ALTRE NORME

Art. 32 Libro verbali

1. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti.

Art. 33 Estinzione

1. In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Cremona, o ad altri Enti perseguenti fini analoghi a quelli della Fondazione.

2. I beni concessi in uso dal Comune di Cremona o da altri enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Art. 34 Disposizioni residuali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 35 Norma transitoria

1. Per il primo esercizio il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Sindaco di Cremona e da altri due componenti da lui nominati in sede di costituzione; le funzioni del Collegio dei Revisori sono svolte da un solo membro nominato dal Sindaco di Cremona. Gli organi così costituiti possono, nella pienezza dei poteri, operare immediatamente e validamente e durano in carica un esercizio.